

**REGOLAMENTO**  
**PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**  
**PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino dell'uso del suolo pubblico per la categorie indicate nel seguente articolo 2, di pianificare, di regolamentare le tipologie, e di indicare le modalità di effettuazione di uso del suolo e delle modalità di occupazioni connesse.
3. Il presente Regolamento individua le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Agropoli, la loro disciplina e localizzazione, determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei *déhors* e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

**Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Agropoli e si riferisce alla possibilità, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nonché per le attività artigiane di alimentari e alle strutture fisse autorizzate come chioschi in possesso dei requisiti previsti per l'attività di somministrazione e disciplinati dalla vigente normativa di settore, di ottenere in concessione un'area pubblica (o un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) per svolgere all'esterno attività di somministrazione complementare e integrativa a quella svolta all'interno del locale o in altre aree pubbliche in concessione.
2. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, gli esercizi, ad eccezione delle attività artigiane per le quali non è previsto il servizio al tavolo, devono avere oltre ai locali adibiti alla preparazione almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione.

**Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*) – definizione.**

1. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, per occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alla attività.
2. Tali elementi devono essere facilmente rimovibili e posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico.
3. In particolare sono classificati elementi che costituiscono e/o compongono i *déhors*: tavoli, sedie, pedane, fioriere, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, ombrelloni, tende frangisole, elementi ombreggianti o altre strutture autoportanti (pergotende, padiglioni), non stabilmente ancorate al suolo, prive di parti in muratura e di chiusure fisse (soprastanti e laterali).
4. Nei casi suddetti gli interventi da realizzare possono essere classificati di edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del D.P.R. n. 380/2001 – voce n. 50 del Glossario edilizia libera, approvato con D.M. Infrastrutture e trasporti 2 marzo 2018) ed esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (voce A.17 dell'allegato di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017), pertanto autorizzati con il provvedimento di concessione di suolo pubblico.

5. In nessun caso lo spazio pubblico allestito potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un *déhors* tale da configurare uno spazio completamente chiuso e stabilmente ancorato al suolo.
6. La Giunta Comunale può approvare specifici "Piani di localizzazione", anche per singoli ambiti, ove è possibile, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa con la locale Soprintendenza, installare *déhors* completamente chiusi, secondo le tipologie di seguito indicate.

#### **Art. 4 - Attuazione del Regolamento: Zonizzazione**

1. Il Regolamento individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale, dettagliatamente descritta nell'allegato "A":
  - ZONA 1 "Borgo Antico", coincidente con la zona omogenea A1 del PUC
  - ZONA 2 "Aree pedonali e ZTL", coincidente con tutte le aree pedonali e a traffico limitato individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento;
  - ZONA 3 "Centro abitato", coincidente con tutto il resto del centro abitato, così come perimetrato dal PUC.

#### **Art. 5 - Limite di superficie e aree concedibili**

##### *ZONA 1 – Borgo antico*

1. Il massimo di superficie richiedibile *in via generale* da un pubblico esercizio non può essere superiore al 200% della superficie ~~destinata alla somministrazione all'interno-interna~~ del locale, con un massimo di 50mq;
2. Nel caso di attività artigiane, il massimo di superficie richiedibile non può essere superiore al 100% della superficie interna del locale, con un massimo di mq 12,00;
3. L'occupazione concedibile potrà svilupparsi solo sugli appositi spazi indicati nella planimetria allegata al presente Regolamento.

##### *ZONA 2 – Aree pedonali e ZTL*

1. Il massimo di superficie richiedibile *in via generale* da un pubblico esercizio non può essere superiore al 100% della superficie ~~destinata alla somministrazione all'interno-interna~~ del locale;
2. Nel caso di attività artigiane, il massimo di superficie richiedibile non può essere superiore al 100% della superficie interna del locale;
3. L'occupazione concedibile potrà svilupparsi solo sullo spazio antistante l'esercizio commerciale (proiezione dei muri interni dell'esercizio commerciale);
4. Un esercente potrà ottenere la concessione di uno spazio maggiore rispetto a quello stabilito al comma 1 e allo spazio strettamente antistante il proprio esercizio, in ogni caso fino ad un massimo complessivo di +2-16 ml, purché tale area non si collochi sul fronte di altra attività limitrofa, a meno che non ci sia formale accordo tra le parti (che potrà stabilire anche eventuali modalità e orari di occupazione dell'area eccedente), o di ingresso pedonale.
5. Limitatamente a Corso Garibaldi, l'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi in profondità fino all'interno della "zanella" di raccolta delle acque presente su ambo i lati del Corso, con un limite massimo di mt 4,00, in modo tale da lasciare libero il passaggio pedonale nella corsia centrale. In deroga a quanto sopra stabilito, per le aree corrispondenti ai civici che vanno dal n. 40 al n. 84 lato dx e dal n. 51 al n. 61 lato sx, laddove il corso Garibaldi tende a stringersi, l'occupazione concedibile potrà estendersi oltre la "zanella", con una profondità massima di mt 3,50. Occorre altresì lasciare uno spazio di almeno 1,5 ml a libero passaggio dal lato fabbricato. Tale spazio può essere evitato solo per occupazioni di tipologia A di cui al successivo art. 6. Per le altre tipologie consentite, è possibile evitare il suddetto spazio e pertanto può essere consentita l'occupazione attrezzata con

elementi posizionati in aderenza al fabbricato senza "appoggio", previo assenso del Condominio (se esistente) e/o dei proprietari del fabbricato stesso. In tutti i casi deve comunque essere sempre garantita una carreggiata minima libera da occupazioni e arredo urbano di mt 3,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso e di servizio. Pertanto qualora non si possibile garantire tale spazio, la profondità massima di mt 3,50 dovrà essere ridotta fino al raggiungimento della larghezza minima della carreggiata sopra indicata

6. Limitatamente a P.zza V. Veneto, l'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi per una profondità massima di mt 6,00. Occorre altresì lasciare uno spazio di almeno 1,5 ml a libero passaggio dal lato fabbricato.
7. Su Via Mazzini/via dei Mille è ammessa l'occupazione di suolo pubblico solo all'interno della fascia delimitata dai paletti dissuasori esistenti ed esclusivamente con tipologia A di cui al successivo art. 6;
8. Limitatamente a via Filippo Patella l'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi ~~in per una~~ profondità ~~el~~ massima di ~~mt 3,50e~~ fino al limite ~~della pavimentazione in cotto su ambo i lati di~~ mt 1,50 ~~dalla mezzeria della strada~~, in modo tale da lasciare libera la corsia centrale per il traffico veicolare dei residenti e per il passaggio pedonale. Occorre altresì lasciare uno spazio di almeno 1,5 ml a libero passaggio dal lato fabbricato. Tale spazio può essere evitato solo per occupazioni di tipologia A di cui al successivo art. 6. Per le altre tipologie consentite, è possibile evitare il suddetto spazio e pertanto può essere consentita l'occupazione attrezzata con elementi posizionati in aderenza al fabbricato senza "appoggio", previo assenso del Condominio (se esistente) e/o dei proprietari del fabbricato stesso. Per le traverse di via F. Patella non interessate dal traffico veicolare, è consentita l'occupazione attrezzata da parte degli adiacenti pubblici esercizi, che fanno angolo con via F. Patella, esclusivamente con tipologia A e B di cui al successivo art. 6 e lasciando comunque un passaggio pedonale di almeno 1,5 ml (su un solo lato o centrale);
9. Limitatamente a P.zza della Mercanzia l'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi in profondità al massimo fino ~~a mt 7,00el prime filare di alberi esistenti~~, in modo tale da lasciare libero il resto della piazza al passaggio pedonale. Occorre altresì lasciare uno spazio di almeno 1,5 ml a libero passaggio dal lato fabbricato;
10. Limitatamente a via G. Amendola ~~el'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi per una profondità massima di mt 2,00, a partire dal fabbricato, garantendo una carreggiata di mt 3,50. Nel caso in cui dovessero verificarsi richieste di occupazione di suolo pubblico fronteggianti, la suddetta profondità di mt 2,00 dovrà essere ridotta in modo tale da garantire la larghezza minima della carreggiata sopra indicata.~~
11. Limitatamente alle traverse di Corso Garibaldi, l'occupazione concedibile, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, potrà estendersi per una profondità massima di mt 1,50, a partire dal fabbricato, lasciando comunque un passaggio pedonale di almeno 1,5 ml.
12. Nel caso di ZTL, quindi con passaggio veicolare limitato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'occupazione potrà essere posta in area adibita alla sosta, ove esistente, o eccezionalmente al lato opposto della carreggiata rispetto all'ingresso dell'esercizio, solo ed esclusivamente nel caso di strade per le quali, in base alle caratteristiche geometriche delle stesse e ove vige un limite di velocità non superiore a 30km/h, potrà essere valutata e concessa ad insindacabile giudizio dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento.

Formattato: Nessuna sottolineatura

#### ZONA 3 – Centro abitato

1. Il massimo di superficie richiedibile *in via generale* da un esercente non può essere superiore al 100% della superficie ~~destinata alla somministrazione all'interno~~ interna del locale;
2. Nel caso di attività artigiane, il massimo di superficie richiedibile non può essere superiore al 100% della superficie interna del locale;

3. L'occupazione concedibile potrà svilupparsi solo sullo spazio antistante l'esercizio commerciale (proiezione dei muri interni dell'esercizio commerciale).
4. Nel caso in cui l'occupazione si collochi in area adibita alla sosta, l'area concedibile potrà svilupparsi occupando al massimo due stalli di sosta in linea.
5. In tali casi l'occupazione concedibile non potrà in alcun caso occupare:
  - a. più di due stalli;
  - b. spazi in cui sia presente un divieto di sosta o specifica riserva di sosta,
  - c. spazi riservati alla salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico locale;
  - d. spazi di accesso agli ingressi degli edifici;
6. L'occupazione non potrà essere posta al lato opposto della carreggiata rispetto all'ingresso dell'esercizio, salvo nel caso di strade per le quali, in base alle caratteristiche geometriche delle stesse e ove vige un limite di velocità non superiore a 30kmh, potrà essere valutata e concessa ad insindacabile giudizio dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento;
7. Un esercente potrà ottenere la concessione di uno spazio maggiore rispetto all'area strettamente antistante il proprio esercizio, in ogni caso fino ad un massimo complessivo di ~~12~~16 ml, purché tale area:
  - a. non occupi complessivamente più di due stalli;
  - b. non si collochi sul fronte di altra attività limitrofa, a meno che non ci sia formale accordo tra le parti (che potrà stabilire anche eventuali modalità e orari di occupazione dell'area eccedente);
8. In via generale non è mai ammessa un'occupazione su carreggiata, salvo i casi in cui la stessa, o parte della stessa, sia resa area pedonale o ZTL con apposito provvedimento (ad esempio lungomare San Marco);
9. Un'occupazione non può in via generale occupare i marciapiedi; nel caso in cui il marciapiede abbia una larghezza maggiore o uguale a 3,00m, potrà essere concessa (in deroga) un'occupazione, per soli tavoli e sedie, posta in aderenza al fabbricato e limitatamente al fronte dell'esercizio, purché lasci al libero passaggio, sul marciapiede stesso, uno spazio di almeno 2,00m di larghezza; in base allo stato dei luoghi l'Amministrazione potrà valutare e/o prescrivere l'occupazione del marciapiede sul lato prospiciente la carreggiata (purché rispetti il libero passaggio per almeno 2,00m), solo se ciò consente una più sicura mobilità dei pedoni (con particolare riguardo a persone con disabilità);
10. Non potranno essere autorizzate occupazioni dei marciapiedi in coincidenza con fermate del servizio di trasporto pubblico, al fine di garantire lo spazio di salita e discesa degli utenti;
11. Le occupazioni dovranno avere specifiche delimitazioni finalizzate a garantire la sicurezza della clientela; in particolare, nel caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva rifrangente di colore giallo;
12. Eventuali altre specifiche in ordine alle delimitazioni delle occupazioni concesse potranno essere prescritte dall'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento, in base allo stato dei luoghi in cui l'occupazione si inserisce.

#### **Art. 6 - Tipologie ammissibili**

1. Le Tipologie di occupazioni ammesse sono:
  - **Tipologia A:** sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza ringhiera.
  - **Tipologia B:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, ombrellone e ringhiera o frangivento su tutti i lati.
  - **Tipologia C:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, copertura stabile (pergotenda, padiglione) e frangivento su tutti i lati.
  - **Tipologia D:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, copertura stabile (pergotenda, padiglione) e chiusura su tutti i lati limitata al periodo 16/11-15/03.

2. Nelle zone, come individuate al precedente articolo 4, sono ammissibili le seguenti tipologie di cui al precedente comma 1:
- Zona 1 – Borgo Antico: tipologia A e B;
  - Zona 2 – Aree pedonali e ZTL: tipologia A, B, C, D;
    - i. Corso Garibaldi: tipologia A, B, C, D, Per le aree corrispondenti ai civici che vanno dal n. 40 al n. 84 lato dx e dal n. 51 al n. 61 lato sx: tipologia A e B;
    - ii. P.zza V. Veneto: tipologia A, B, C, D;
    - iii. Via Mazzini/Via dei Mille: tipologia A;
    - iv. Via F. Patella: tipologia A, B;
    - v. P.zza della Mercanzia: tipologia A, B, C, D;
    - vi. Via G. Amendola e traverse di C.so Garibaldi: tipologia A, B;
  - Zona 3 – Centro abitato: tipologia A, B, C, D;
3. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle strutture concedibili, sono contenute nel Disciplinare Tecnico applicativo, allegato al presente Regolamento.
4. Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali con visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.
5. Qualora nella piazza o via siano già state concesse occupazioni di suolo pubblico, le nuove richieste dovranno adeguarsi al progetto approvato.

## **CAPO II REGOLE GENERALI**

### **Art. 7 - Condizioni**

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
- limitare l'occupazione alle aree concessionate;
  - esporre la concessione rilasciata in modo visibile al pubblico;
  - non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;
  - utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
  - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
  - rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;
  - non arrecare alcun danno al selciato;
  - realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi esistenti. prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
  - provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
  - provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;
  - l'utilizzo degli spazi deve essere oggetto di apposita valutazione nell'ambito del piano di autocontrollo;
  - osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
  - comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione; provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

### **Art. 8 - Impatto acustico**

1. L'utilizzo del *déhors* ~~è fissato con termine alle ore 24.00, consentito~~ nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento di classificazione acustica. Qualora si voglia richiedere ~~che il termine sia prerogato fino alle ore 02.00, l'autorizzazione in deroga ai limiti orari e ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica~~ dovrà essere presentata una ~~"valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, relazione di impatto acustico, redatto da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2, comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.~~

#### **Art. 9 – Canone**

1. Le occupazioni per il ristoro all'aperto sono soggette al pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, così come previsto dal Regolamento Cosap.

#### **Art. 10 – Revoca/sospensione della concessione**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione Comunale, con atto motivato del Responsabile del SUAP, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il titolo concessorio all'occupazione degli spazi (comunque formatosi), ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e dovrà prevedere un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
3. In caso di sospensione dell'esercizio effettivo della somministrazione per un periodo superiore a 1 mese o in caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo ai titolari della concessione per ristoro all'aperto di liberare il suolo pubblico dall'occupazione entro 7 giorni dalla sospensione o cessazione della propria attività. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.

#### **Art. 11 - Rilascio della concessione**

1. Le istanze per il rilascio di concessione devono essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e del relativo Discipinare tecnico.
2. Le istanze per il rilascio di nuovo titolo concessorio per coloro già titolari di concessione, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo concessorio preesistente;
3. Resta inteso che il nuovo titolo concessorio sarà rilasciato soltanto a coloro che sono in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse.

#### **Art.12 - Organo competente**

1. L'esame delle domande di rilascio concessione per *déhors* è effettuato dal SUAP previo parere del Comando Polizia Municipale.

#### **Art. 13 - Decadenza per inadempimento**

1. Le violazioni, alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e comunque alle norme contenute nel presente Regolamento, reiterate per un numero superiore a due nell'arco di un anno solare, comporteranno la decadenza del titolo concessorio. Ai fini del provvedimento di

decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo.

2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di rilievi fonometrici effettuati da parte degli organi accertatori, siano state riscontrate difformità rispetto ai limiti acustici, sia all' interno che all'esterno del locale, consentiti dalla legge.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
4. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato.

#### **Art. 14 - Occupazioni abusive e senza titolo**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza titolo concessorio (in ogni modo perfezionatosi, in base a quanto sarà disposto nel Disciplinare di cui all'art. 8), nonché l'utilizzo protratto oltre il termine di scadenza dei titoli (senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione), ovvero oltre la data di revoca della concessione medesima (ai sensi del precedente art. 11), sono da ritenersi occupazioni totalmente abusive e pertanto perseguibili ai sensi della normativa vigente;
2. Le sopra citate occupazioni abusive dovranno essere immediatamente rimosse, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente all'applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città - approvato con Delibera n. 51 del 25.06.2021.
4. Dal terzo accertamento di occupazione totalmente abusiva, ai sensi del comma 1, potrà essere comminata, quale pena accessoria, la sospensione dell'attività di somministrazione per un numero massimo di tre giornate (cumulabile per ogni ulteriore sanzione), ai sensi dell'art.6 della L.77/97;
5. Per il periodo di occupazione abusiva sarà richiesto il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa;

#### **Art. 15 - Sanzioni pecuniarie**

1. Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 10, 13 e 14, nel caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; la violazione di cui all'art. 14 è di considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.

#### **Art. 16 - Durata della concessione**

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03-15.11. e 16.11-14.03.
2. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di sospenderle o revocarle.

### **CAPO III NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI**

#### **Art. 17 - Norma Transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio di questo Ente delle delibera consiliare di approvazione;
2. Sono escluse dall'applicazione dell' art. 5 del presente Regolamento le concessioni che sono in essere, anche per effetto delle proroghe dovute all'emergenza epidemiologica, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino a naturale scadenza. Resta inteso che al momento della richiesta del nuovo titolo di occupazione il titolare dovrà dichiarare di impegnarsi ad adeguare la struttura alle norme del presente Regolamento e alle regole tecniche di cui al disciplinare tecnico allegato;
3. Ai fini della decadenza di cui al precedente articolo 13, si considerano utili le violazioni contestate in vigenza del presente Regolamento.
4. Il rilascio dei nuovi titoli avverrà riconoscendo priorità a coloro che risultino in possesso di un titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In tali casi il titolare, al momento della richiesta del nuovo titolo di occupazione dovrà dichiarare di impegnarsi ad adeguare la struttura alle norme del presente Regolamento e alle regole tecniche di cui al disciplinare tecnico allegato.
5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 devono essere eseguiti entro sei mesi dal rilascio del titolo medesimo o entro un periodo maggiore da valutarsi da parte dell'Organo competente di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Esclusioni**

1. Nel caso in cui l'amministrazione conceda spazi di somministrazione stagionali per attività legate alla programmazione turistica e culturale estiva, tali concessioni di suolo pubblico non sono soggette alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Allegato A: Disciplinare tecnico

## **DISCIPLINARE TECNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO**

### **Art. 1 - Domanda**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al SUAP che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite con il presente atto. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.
2. La domanda, a pena di nullità, dovrà essere presentata tramite portale telematico [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) e corredata dei seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente
  - se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
  - ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
  - misura e consistenza dell'occupazione;
  - tipologia dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
  - dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;
  - dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse;
  - che la superficie esterna richiesta non è superiore a quella prevista dal Regolamento, destinata alla somministrazione all'interno del locale;
  - di presentare apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti per l'utilizzo degli spazi esterni; l
  - la richiesta deve tener conto dell'effettivo stato dei luoghi e deve potersi inserire nel medesimo senza necessitare modifiche alcune.
3. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
  - Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc..
  - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente.
  - Planimetrie
    - i. Stato attuale quotata in dettaglio dello stato dei luoghi
    - ii. Stato di progetto quotata in dettaglio
    - iii. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
  - Prospetti
    - i. Stato attuale quotata in dettaglio
    - ii. Stato di progetto quotati in dettaglio

- iii. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
- Sezioni
  - i. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
  - ii. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
  - iii. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
- Uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento;
- Uno o più prospetto esplicativo dei materiali usati nel progetto;
- Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica (per strutture chiuse);
- Dichiarazione che gli impianti elettrico e di riscaldamento saranno realizzati in base alla normativa vigente;
- Valutazione previsionale d'impatto acustico se venga fatta richiesta di proroga e comunque con termine massimo entro le ore 01,00;
- Gli elaborati tecnici dovranno essere quotati e redatti in scala minima 1:50, con particolari costruttivi in scala 1:20, con l'indicazione del RAL dei colori previsti.

## Art. 2 Concept

### Tipologia A

1. L'uso dell'ombrellone o della tenda a braccio, laddove possibile, potrà comunque essere consentito previo parere dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento;
2. Gli ombrelloni o le tende a braccio devono essere in tessuto, a tinta unita, di colore marrone scuro (RAL8017 – RAL3007) o bianco avorio (RAL1014) per la Zona A e blu scuro (RAL5015) o bianco avorio (RAL1014) per le Zone B e C, senza pubblicità, a palo centrale o laterale e tenuti in condizioni decorose;
3. L'ammissibilità o meno dell'uso di ombrelloni non tradizionali (con o senza ancoraggio) è oggetto di valutazione da parte dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento, che si esprimerà in relazione alle caratteristiche del luogo.

### Tipologia B

1. Le pedane devono essere semplicemente appoggiate senza alcun tipo di ancoraggio al suolo e avere un struttura in acciaio o ferro e pavimentazione in legno con superficie antiscivolo. Avranno un'altezza variabile, tenendo presente che l'altezza massima delle pedane dal suolo è prescritta in cm 15. Se poste in pendenza essa varierà fino a cm 50, misurati rispetto alla quota di suolo più bassa;
2. Le delimitazioni verticali frangivento devono avere altezza massima mt. 1,60 ed essere costituiti da due parti: una cieca in metallo (alluminio, ferro o acciaio) color marrone (RAL5015-RAL8017 – RAL3007) o effetto *corten* o bianco avorio (RAL1014) a partire da terra fino ad un'altezza pari a 60 cm e l'altra superiore in cristallo temperato infrangibile o policarbonato trasparente o vetro trasparente di tipo "antifortunio", non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc..Fermo restando l'altezza massima di cui sopra, in alternativa il frangivento può essere realizzato interamente in cristallo;
3. Sulla superficie non è ammessa alcuna immagine o scritta, tranne il logo dell'attività;

4. Le ringhiere devono avere altezza massima mt. 0,90 ed essere realizzate in metallo (alluminio, ferro o acciaio) color marrone ([RAL5015-RAL8017](#) – RAL3007) o effetto *corten* [o bianco avorio \(RAL1014\)](#);
4. Gli ombrelloni [o le tende a braccio](#) devono avere le medesime caratteristiche già indicate per la Tipologia A;

#### Tipologia C

1. Le pedane, le delimitazioni verticali e gli ombrelloni devono avere le medesime caratteristiche già indicate per la Tipologia A e B;
2. La struttura coperta (pergotenda, padiglione) dovrà essere del tipo autoportante con elementi esili in ferro o alluminio, semplicemente ancorata alla struttura portante della pedana mediante bullonature o saldature, con copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibile. In alternativa è ammessa pergola bioclimatica in alluminio estruso e copertura a lamelle orientabili e retraibili dello stesso materiale della struttura;
3. La struttura dovrà essere di colore marrone scuro ([RAL5015-RAL8017](#) – RAL3007) o effetto *cor-ten* tinte a polvere naturale [o bianco avorio \(RAL1014\)](#). Il telo dovrà essere di colore blu scuro (RAL5015) [o bianco avorio \(RAL1014\)](#) per le Zone B e C;
4. La pergola bioclimatica dovrà essere di colore marrone scuro (RAL8017 – RAL3007) o effetto *corten* tinte a polvere naturale [o bianco avorio \(RAL1014\)](#). Le lamelle dello stesso colore della struttura;

#### Tipologia D

1. È uguale alla tipologia C con aggiunta, in alternativa ai pannelli frangivento laterali di cui alla tipologia B, delle vetrate a pannelli scorrevoli senza telaio, in vetro temperato trasparente, non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc.;
2. Sulla superficie delle vetrate non è ammessa alcuna immagine o scritta, tranne il logo dell'attività;

### Art. 3 Criteri generali

1. E' vietato installare sulle strutture dei dehors mezzi e messaggi pubblicitari.
2. Non dovranno essere presenti altri elementi non previsti dai concept. Le fioriere potranno essere richieste, ma saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento. Potranno comunque essere eventualmente ammesse solo all'interno dei dehors, e non saranno ammessi fiori/verde artificiale.
3. Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. Non è consentito, per la zona 1, l'uso di teloni in materiale plastico, e comunque è vietata qualsiasi forma di chiusura anche temporanea effettuata con qualsiasi materiale che modifichi la tipologia ammessa, quali ad esempio barriere laterali, schermatura di uno o più lati, etc.
5. Tutte le coperture ammesse dovranno rispettare l'altezza minima di m. 2,10.
6. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
7. Sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento e per il raffrescamento.
8. Eventuali corpi illuminanti scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

9. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta ed integrato alla struttura. Per le aree soggette al parere da parte della locale soprintendenza i corpi riscaldanti possono essere soltanto collocati a pavimento; Gli irradiatori di calore e i nebulizzatori d' acqua dovranno essere conformi alle normative vigenti.
10. La pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l'occupazione così come il logo dell'esercizio.

#### **Art. 4. Distanze**

1. La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina, compresi i passi carrabili, deve essere pari a ml. 0,75.
2. Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio e/o dei proprietari del fabbricato.
3. Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. Distanze inferiori potranno essere approvate solo previo parere vincolante del Comando Polizia Municipale;
4. Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiori di ml. 1,50. La distanza minima dai manufatti stradali (paletti artistici, parapetonali, dissuasori e rastrelliere) e dai fusti arborei deve essere pari a ml. 0,50; non devono essere realizzate strutture interrato di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 metri dal fusto stesso;
5. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

#### **Art. 5. Distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili**

1. Per quanto attiene le distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili in caso di richieste di dehors che occupano lo stallo di sosta, dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:
  - Tipologia A e B: dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=50cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); per eliminare la fascia di rispetto il dehor dovrà essere distanziato di 5m rispetto all'attraversamento pedonale;
  - Tipologia C e D: dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=100cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); è possibile ridurre o eliminare la fascia di rispetto con i seguenti distanziamenti rispetto all'attraversamento pedonale:
    - i. Fascia di 50cm con distanziamenti di 5m;
    - ii. Fascia nulla con distanziamenti di 10m
  -
2. La fascia dovrà essere delimitata da una striscia continua bianca sul perimetro e da una campitura con tratteggio inclinato a 45°.
3. La fascia dovrà risultare libera da qualsiasi oggetto e potrà essere prescritta l'installazione, a cura e spese del richiedente, di elementi dissuasori della sosta qualora si ravvisasse che la fascia risulti occupata, impropriamente, da veicoli in divieto.
4. Si dovrà inoltre provvedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale, a cura e spese del richiedente, qualora sia in pessime condizioni manutentive, per uniformare il grado di visibilità della segnaletica orizzontale (campitura fascia + attraversamento pedonale).
5. Tali regole sono valide in condizioni normali, ovvero sosta parallela e corsia di marcia adiacente con larghezza di circa 3-3,5m.

6. Eventuali diverse soluzioni, che garantiscono la visibilità reciproca tra pedone che si appresta ad attraversare e che quindi si trova in prossimità della sede stradale e guidatore del veicolo in transito situato ad una distanza di circa 30m dall'attraversamento, potranno essere valutate qualora la sede stradale presenti una configurazione particolare che si discosta in modo significativo dalla "normalità" predetta.
7. I casi particolari potranno essere valutati singolarmente dall'Organo Competente di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 6. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità**

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.
2. In caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva rifrangente di colore giallo; se installati sulla carreggiata stradale occorre provvedere al tracciamento a terra, ove non presente, di idonea segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. Per quest'ultima, in zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere dell'Organo Competente di cui all'art 12 del presente Regolamento;
3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;
4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

TAV.2



TAV. 2

TAV. 1

